

NOTIZIARIO

ASPI



Ottobre 2004

Sommario

SCADENZE

Obbligo di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti

Sono pervenute all'Associazione Aspi numerose richieste di chiarimento riguardanti la vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti; in alcuni casi ci è stato riferito che il locale ufficio delle entrate ha preteso versamenti corrispondenti a valore di circa 50 Euro oltre alle marche da bollo.

Premesso che i registri di carico e scarico rifiuti sono obbligatori per quanto stabilito dall'articolo 12 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22 (Decreto Ronchi) e che essi "devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro"; considerato che il paragrafo 2 della circolare 22 ottobre 2001 n° 92 all'Agenzia delle Entrate chiarisce che continuano ad essere soggetti alla bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'articolo 2421 del codice civile ed **ogni altro libro o registro per i quali tale obbligo sia previsto da norme speciali (il Decreto Ronchi)**; considerato che la stessa circolare 92/2001 ha evidenziato che la bollatura obbligatoriamente prevista resta di competenza dell'Ufficio del Registro delle Imprese o dei Notai, e non più degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate; constatato che i registri di carico e scarico rifiuti non rientrano tra le semplificazioni dell'articolo 8 della L. 383/2001, ne consegue che **i registri di carico e scarico previsti dall'articolo 12 del D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) prima del loro utilizzo devono essere numerati e vidimati dai locali Uffici dell'Agenzia delle Entrate, dove istituiti, oppure presso gli Uffici del Registro delle Imprese in mancanza di quello dell'Agenzia delle Entrate; la relativa bollatura comporta 3,72 Euro di diritto fisso e 1,24 Euro di diritto proporzionale prima pagina, per totali 4,96 Euro; non sono dovuti diritti di ricerca ne altre competenze.**